



Ufficio del Giudice di Pace di Treviso



Ufficio del Giudice di Conegliano



PROTOCOLLO D'INTESA per la TRASMISSIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A REGISTRAZIONE

TRA

- Ufficio del Giudice di Pace di Treviso, Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano rappresentati dal Presidente del Tribunale di Treviso dott. Antonello Fabbro

e

- Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, rappresentata dalla Direttrice Regionale Dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura

PREMESSO

- che gli Uffici dei Giudici di Pace di Treviso e di Conegliano in base alla normativa vigente (vedasi artt. 73 e 278 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e articoli 10, 13, 59 e 60 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) sono tenuti all'invio di tutti gli atti soggetti a registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- che l'invio di tali atti mediante trasmissione di copia conforme cartacea dei singoli atti determina un forte consumo in termini di risorse materiali ed umane;
- che la normativa vigente prevede l'estensione dal 30 giugno 2023 del Processo Civile Telematico anche ai Giudici di Pace;
- che l'Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano dispone già di strumenti e risorse idonei per la scansione degli atti in file PDF, in rapporto alla numerosità degli stessi;
- che l'invio telematico a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) degli atti soggetti a registrazione consente una migliore gestione dei flussi ed un risparmio in termini

di risorse materiali e personali, così come la successiva restituzione degli stessi tramite canale telematico (PEC o posta elettronica),

- che la ricezione degli atti in modalità telematica permette all’Agenzia delle Entrate di evitare la formazione del fascicolo cartaceo e la conseguente gestione dell’archivio e dello scarto;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente Protocollo ha come oggetto la disciplina dell’invio degli atti e provvedimenti emanati dall’Ufficio del Giudice di Pace di Treviso e dall’Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano, da sottoporre all’Agenzia delle Entrate per la registrazione, mediante l’utilizzo delle caselle di posta elettronica certificata di rispettiva titolarità, nonché la trasmissione e restituzione degli atti, via posta elettronica, dall’Agenzia delle Entrate agli Uffici dei Giudici di Pace.

ARTICOLO 2 – DECORRENZA E DURATA

Il presente Protocollo ha valore a far data dal 1° gennaio 2023 e ha durata annuale con rinnovo automatico, se non disdetto da uno dei contraenti.

In deroga a tale previsione, l’Ufficio del Giudice di Pace di Treviso si riserva di iniziare ad inviare gli atti mediante utilizzo di posta elettronica certificata a partire dal 30 giugno 2023 (o diversa data, precedente o successiva, dalla quale il Processo Civile Telematico verrà esteso ai Giudici di Pace).

In caso di disdetta, il Protocollo cesserà di avere effetto decorsi sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA

Gli Uffici dei Giudici di Pace utilizzano i seguenti indirizzi di **posta elettronica certificata** per l’invio degli atti:

- Giudice di pace di Treviso:
gdp.treviso@giustiziacert.it
- Giudice di pace di Conegliano:
gdp.conegliano@giustiziacert.it

e li inviano al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

dp.treviso@pce.agenziaentrate.it

L'Agazia Entrate utilizza, per comunicare i dati dell'avvenuta registrazione degli atti e provvedimenti emessi dagli Uffici dei Giudici di Pace, l'indirizzo di posta elettronica *non certificata* dp.treviso.attigiudiziari@agenziaentrate.it e li invia ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- Giudice di pace di Treviso:
gdp.treviso@giustizia.it

- Giudice di pace di Conegliano:
gdp.conegliano@giustizia.it

Le caselle di posta utilizzate possono essere modificate, aggiunte o sostituite da entrambi gli uffici, previa comunicazione a controparte.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI INVIO

La trasmissione avviene nel rispetto delle modalità e dei termini delle disposizioni normative vigenti che disciplinano gli atti giudiziari soggetti a registrazione.

L'Ufficio del Giudice di Pace di Treviso e l'Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano si impegnano a specificare nell'oggetto di ciascun messaggio che trattasi di "*Richiesta di registrazione* " precisando anche il tipo di provvedimento inviato (sentenze civili, sentenze penali, decreti ingiuntivi o altri atti).

Ciascun messaggio PEC deve contenere la richiesta di registrazione con allegati gli atti giudiziari da registrare e un elenco riepilogativo degli stessi.

L'elenco riepilogativo contiene per ogni atto le seguenti indicazioni:

- sentenze civili e penali: sentenza+numero+anno
- decreti ingiuntivi: decretoingiuntivo+numero+anno

Da ciascun atto soggetto a registrazione allegato devono risultare:

- numero del provvedimento o il numero di iscrizione a ruolo (n. R.G.)
- numero di repertorio
- nome e cognome e codici fiscali delle parti

L'atto viene trasmesso in allegato come file PDF, scaricato da PCT in originale o generato da scansione dell'originale cartaceo e costituente documento informatico ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - Decreto

Legislativo n. 82/2005) della sentenza civile e penale, decreto ingiuntivo, ordinanza o altro atto definitorio.

Nel caso in cui non fossero presenti nell'atto soggetto a registrazione i codici fiscali di una o più parti, verrà trasmesso un file contenente, oltre all'atto, nota di iscrizione a ruolo o altro atto che riporti i codici fiscali mancanti o i dati anagrafici (luogo e data di nascita) della parte. Nel caso di atto da registrare a debito, va allegata la richiesta sottoscritta con la specificazione del motivo e con indicazione della quota da registrare a debito nei casi in cui vi è compensazione, nelle more dell'implementazione della procedura che consente di apporre sull'atto la richiesta di registrazione a debito.

Gli atti da registrare a debito verranno inoltrati con apposito elenco a parte.

L'Agenzia delle Entrate trasmette le registrazioni effettuate agli indirizzi di posta elettronica libera (non certificata) di cui all'art. 3.

L'Agenzia Entrate invia periodicamente l'elenco degli atti registrati (o per i quali sia stato emesso avviso di liquidazione, notificato ed iscritto a ruolo) e le note di registrazione con prenotazione a debito. Per gli atti con iscrizioni a ruolo, successivamente alla notizia della riscossione del ruolo, l'Agenzia delle entrate invierà comunicazione per l'annotazione sul Registro Repertorio

ARTICOLO 5 – SMALTIMENTO DELLE PRATICHE CONSEGNATE CON TRASMISSIONE DI COPIA CARTACEA

Relativamente alle pratiche che verranno trasmesse con modalità cartacee dal Giudice di Pace di Treviso sino al 30 giugno 2023 (o della diversa data, precedente o successiva, dalla quale il Processo Civile Telematico verrà esteso ai Giudici di Pace), l'invio degli atti in "restituzione" da parte dell'Agenzia delle Entrate avverrà con le modalità previste dal presente atto.

ARTICOLO 6 – RICHIAMO NORME VIGENTI

Il presente Protocollo d'Intesa, volto a garantire una maggiore efficienza e semplificazione dell'attività amministrativa, è adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la procedura di registrazione degli atti giudiziari.

ARTICOLO 7 – FAC SIMILI E FOGLI INFORMATIVI PER AGEVOLAZIONI FISCALI E COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI CONNESSI O NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

L'Ufficio del Giudice di Pace di Treviso, l'Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano e Agenzia entrate si impegnano a collaborare per la predisposizione di fac simili e fogli informativi per la corretta e tempestiva richiesta di agevolazioni fiscali e/o per la trasmissione di dati necessari o utili per l'esecuzione della registrazione, compresa l'eventuale attribuzione del codice fiscale a persone fisiche o non fisiche, residenti o non residenti, che ne siano eventualmente prive. Gli Uffici dei Giudici Pace di Treviso e

Conegliano si impegnano a collaborare nella pubblicizzazione e diffusione all'utenza e agli operatori professionali locali di tale documentazione.

ARTICOLO 8 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Qualsiasi modifica e/o integrazione ha efficacia tra le parti solo se apportata in forma scritta con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente del Tribunale di Treviso

Antonello Fabbro

La Direttrice Regionale dell'Agenzia Entrate del Veneto

Maria Letizia Schillaci Ventura